

DOCUMENTO DI SINTESI

Principali Condizioni Economiche

Il corrispettivo è determinato nella misura massima di seguito indicata:

- ✓ Prestiti Personali: 0,00 %
- ✓ Cessioni del V^o dello stipendio o della pensione: 0,00 %
- ✓ Mutui ipotecari alle Imprese: 3,00 sul valore erogato
- ✓ Mutui ipotecari a clientela consumatrice: fino a 5,00 % sul valore erogato salvo diverse indicazioni dell'Istituto erogante

Sono inoltre a carico del Cliente le spese del Mediatore Creditizio (a titolo indicativo e non esaustivo postali, bolli, visure catastali, visure protesti, etc.) stimate forfettariamente in Euro _____,00 fino ad un massimo di euro 1.000,00 (mille/00).

Principali Clausole Contrattuali

Oggetto del Contratto: con il contratto di Mediazione Creditizia il Cliente conferisce incarico al Mediatore Creditizio al fine di essere messo in relazione con banche o intermediari finanziari al fine della concessione di un finanziamento.

Durata: è a tempo determinato e terminerà decorsi 180 giorni dalla sottoscrizione. Alla scadenza sarà automaticamente rinnovato per un egual periodo salvo disdetta da trasmettere al Mediatore Creditizio a mezzo raccomandata a/r almeno 10 giorni prima della scadenza.

Recesso: qualora il cliente rivesta la qualità di Consumatore, egli ha il diritto di recedere dal contratto di Mediazione Creditizia, senza alcuna penalità e senza indicarne il motivo, entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso. Il recesso deve essere comunicato a mezzo lettera raccomandata a/r. Il recesso può altresì essere comunicato mediante telegramma, posta elettronica e fax a condizione che sia confermato mediante lettera raccomandata a/r entro le quarantotto ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal contratto.

Modalità di conferimento dell'incarico e recesso del Cliente: l'incarico è conferito in modalità esclusiva ed irrevocabile; il Cliente non può ricercare autonomamente il finanziamento e non può recedere dal contratto medesimo prima della scadenza. Il Cliente è tenuto al pagamento di una penale nel caso di recesso prima della scadenza.

Obblighi informativi del Cliente: è fatto obbligo al Cliente di fornire a UNI-ONE Srl la documentazione indicata nel contratto entro 7 giorni dalla conclusione dello stesso e di fornire indicazioni veritiere chiarendo, altresì, espressamente l'esistenza a proprio carico di eventuali protesti, procedure concorsuali e/o esecutive in corso, ipoteche, pignoramenti o altre iscrizioni pregiudizievoli insistenti su beni di cui abbia la proprietà o rispetto ai quali sia titolare di diritti reali.

Recesso del mediatore e risoluzione del contratto: il Mediatore Creditizio ha facoltà di risolvere il contratto medesimo con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta da inviarsi mediante raccomandata a/r, nelle seguenti ipotesi

- ✓ Mancata consegna da parte del Cliente dei documenti di cui all'art. 4 del contratto;
- ✓ Violazione da parte del Cliente dell'obbligo di fornire dati e informazioni corrispondenti al vero;
- ✓ Dichiarazioni inesatte o non veritiere del Cliente in ordine alle circostanze di cui all'art. 4 del contratto.

Penali e spese: il Cliente sarà tenuto a corrispondere una penale, ai sensi dell'art. 1382 c.c., pari a:

- ✓ 50% del compenso di mediazione pattuito all'art. 6 nei casi di recesso dal contratto oltre il termine previsto dall'art. 9 comma 1, revoca dell'incarico senza giustificato motivo prima della scadenza di cui al punto f. delle premesse;
- ✓ 100% del compenso di mediazione pattuito all'art. 6 nei casi di revoca dell'incarico o rinuncia senza giustificato motivo al finanziamento già deliberato dall'Istituto erogante.

Foro competente: Per qualunque controversia che potesse insorgere in dipendenza del contratto di Mediazione Creditizia è esclusivamente competente il Foro di Torino. Le disposizioni relative al Foro competente non trovano applicazione nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di Consumatore ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo.

Assenza di garanzie: il Mediatore Creditizio non presta alcuna garanzia in ordine all'accoglimento della richiesta di finanziamento da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari, ai quali è riservata in via esclusiva e rimessa al loro insindacabile giudizio la facoltà di non accogliere le richieste di finanziamento nel caso di non soddisfacente esito dell'esame sul merito creditizio del Cliente. Il Mediatore Creditizio, pertanto, non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile dell'operato delle banche e degli altri intermediari finanziari anche nel caso di mancata concessione del finanziamento. Il Mediatore Creditizio non presta alcuna garanzia in merito al corretto adempimento da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari degli impegni assunti con il finanziamento e, pertanto, non potrà essere ritenuto a nessun titolo responsabile di eventuali inadempimenti o omissione imputabili alle banche ed agli altri intermediari finanziari.

Uni-One S.r.l.

Sede legale C.so Re Umberto, 13 – 10121 Torino
Telefono +39.011.3725086 – Fax +39.011.3913755

Mediatore creditizio - Iscrizione OAM: M311 - RUI Ivass: E000601668
info@gruppounione.it - uni-onesrl@legalmail.it - www.gruppounione.it

Registro Imprese di Torino – C.F. e P.IVA 10426070016
R.E.A. di Torino n° TO-1132470 – Capitale Sociale € 120.000 i.v.

Sede di Torino: Via Plava, 5 - Tel. 011.3725086 - Fax. 011.3913755
Sede di Catania: Via Etna, 114 - Tremestieri Etneo - Tel. 095.8165614 - Fax. 095.2930988

CONTRATTO DI MEDIAZIONE

UNI-ONE S.r.l., con sede legale in corso Re Umberto 13 – 10121 Torino, R.E.A. n. TO-1132470 - Iscr. Reg. Imprese CCIAA di TO e P.Iva 10426070016, Capitale Sociale Euro 120.000,00, iscritta nell'Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dall'Organismo di cui all'art. 128 – *undecies* del D. Lgs. 141/2010 e successive modifiche e integrazioni al n. M311, iscritta alla sezione E del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (di seguito, anche solo "RUI") al n. E000501668, (di seguito denominato anche solo il "**Mediatore Creditizio**" o "**La Società**").

E

Il/La Sig./Sig.ra _____ nato/a _____, il _____ cod. fisc. _____
e residente in _____ (____), Via _____ n. _____
riconosciuto con documento tipo _____ n. _____ rilasciato dal _____
emesso in data _____ e scadente il _____, in proprio o legale rappresentante della Società _____
_____ avente sede legale in _____ (____),
Via/P.zza _____ n. _____, P.I. _____, (di seguito denominato anche solo
"**Cliente**" o "**Richiedente**").

Congiuntamente denominate le "**Parti**" e singolarmente la "**Parte**".

PREMESSO CHE

- la mediazione creditizia consiste nella messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma, ed ogni altro tipo di finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria, acquisto di crediti, credito al consumo, così come definito dall'articolo 121 del testo unico bancario;
- l'attività di consulenza costituisce parte integrante del servizio di mediazione creditizia;
- il **Cliente** prende atto della circostanza che il ricorso alla mediazione creditizia non garantisce l'effettiva concessione ed erogazione del finanziamento richiesto da parte dell'ente finanziatore e che perciò il **Mediatore Creditizio** che abbia diligentemente espletato l'incarico ricevuto non potrà essere considerato in alcun modo responsabile del mancato reperimento di un ente disposto a concederlo in quanto il **Mediatore Creditizio** (ex art 1754 C.C.) è un soggetto indipendente ed estraneo ai rapporti tra l'ente finanziatore ed il **Cliente** e non è legato con entrambi da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza;
- il **Cliente** qualora sia "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta" è, ai fini del presente contratto, "Consumatore" ex D. Lgs 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
- il **Cliente** affida a **Uni-One S.r.l.**, che accetta, l'incarico di mediazione creditizia finalizzato al reperimento di una Banca o Intermediario Finanziario per l'erogazione di un finanziamento nella tipologia di _____ per l'importo di € _____;
- Il contratto di mediazione avrà la durata di 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse e il "Documento di sintesi" costituiscono parte integrante e sostanziale della presente accordo teso a regolare i termini e le condizioni di svolgimento dell'attività di mediazione creditizia oggetto dell'incarico, a valere ad ogni effetto di Legge.

ART. 2 - DIRITTO DI ESCLUSIVA

Il **Cliente** per tutta la durata del presente incarico riconosce al **Mediatore Creditizio** il diritto di esclusiva. Qualora il **Cliente** violi detta pattuizione è tenuto al pagamento in favore del **Mediatore Creditizio** di una somma a titolo di penale come indicato al successivo Art. 9; a tale riguardo il cliente dichiara espressamente di non aver conferito ad altri analogo incarico di mediazione creditizia essendo obbligato, in caso contrario, a farne dichiarazione e, a tal fine, dichiara:

Uni-One S.r.l.

Sede legale C.so Re Umberto, 13 – 10121 Torino
Telefono +39.011.3725086 – Fax +39.011.3913755

Registro Imprese di Torino – C.F. e P.IVA 10426070016
R.E.A. di Torino n° TO-1132470 – Capitale Sociale € 120.000 i.v.

Mediatore creditizio - Iscrizione OAM: M311 - RUI Ivass: E000601668
info@gruppounione.it - uni-onesrl@legalmail.it - www.gruppounione.it

Sede di Torino: Via Plava, 5 - Tel. 011.3725086 - Fax. 011.3913755
Sede di Catania: Via Etna, 114 - Tremestieri Etneo - Tel. 095.8165614 - Fax. 095.2930988

- di non aver stipulato, nei 6 (sei) mesi precedenti alla sottoscrizione del presente contratto, alcun altro contratto di mediazione creditizia; consapevole, in caso contrario, di essere tenuto al pagamento in favore del mediatore creditizio di una somma a titolo di penale come indicato all'art. 11.
- di aver stipulato, in data _____, un analogo incarico di mediazione creditizia con la società:
-

ART. 3 - TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il **Ciente** autorizza il **Mediatore Creditizio** a dare immediatamente corso al presente contratto. Il **Mediatore Creditizio** si impegna ad eseguire l'incarico di mediazione entro il termine di mesi 6 (sei) dalla sottoscrizione del presente contratto.

ART. 4 - OBBLIGHI DEL CLIENTE

- a. Il **Ciente** dichiara che i dati, le notizie, le informazioni e la documentazione da lui forniti corrispondono al vero ed inoltre dichiara che tutta la documentazione da lui fornita in copia fotostatica per la richiesta di finanziamento corrisponde alla versione originale della stessa, in caso contrario egli esonera e manleva, sin da ora, il **Mediatore Creditizio** da qualsivoglia responsabilità e si obbliga al pagamento in suo favore di una somma a titolo di penale di cui al successivo Art. 9, restando comunque salve le responsabilità del **Ciente** per eventuali dichiarazioni che risultassero mendaci e per la produzione di documenti non autentici e/o contraffatti e/o alterati;
- b. Il **Ciente** si obbliga a fornire e a recapitare al **Mediatore Creditizio** tempestivamente, e comunque entro 7 (sette) giorni dalla richiesta, la documentazione necessaria per lo svolgimento del presente incarico assumendo su di sé l'esclusiva responsabilità circa la veridicità e autenticità dei dati, delle informazioni e dei documenti resi;
- c. Il **Ciente** dichiara espressamente di non avere protesti, procedimenti penali pendenti, procedure concorsuali o esecutive in corso, ipoteche iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare; parimenti, nel caso in cui sussistano, il cliente è obbligato a farne dichiarazione e pertanto precisa quanto segue: _____
- d. Il **Ciente** dichiara che il finanziamento è finalizzato e sarà utilizzato esclusivamente per scopi leciti.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL MEDIATORE CREDITIZIO

- a. Il **Mediatore Creditizio** deve adeguare l'attività di istruttoria al profilo economico del cliente e all'entità del finanziamento richiesto.
- b. Deve inoltre comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere il servizio con semplicità e chiarezza, e rispettare le disposizioni in materia di trasparenza, di privacy ed anticiclaggio. Egli, inoltre, è tenuto a non divulgare a terzi le informazioni relative al cliente se non nei limiti strettamente necessari allo svolgimento del presente incarico e/o quando la Legge imponga un obbligo di comunicazione.
- c. Qualora il finanziamento non possa essere erogato da Banche e Intermediari Finanziari, il **Mediatore Creditizio** sarà unicamente tenuto a comunicare al cliente quanto segnalatogli dall'istituto di credito stesso. In questo caso il **Mediatore Creditizio** non è tenuto a restituire al **Ciente** alla scadenza dell'incarico, la documentazione fornita dallo stesso in copia fotostatica corrispondente alla versione originale della stessa, utilizzata dal mediatore per la richiesta di finanziamento.
- d. Il **Mediatore Creditizio** ha altresì l'obbligo di informare il **Ciente** che laddove il finanziamento fosse richiesto sotto forma di prestito personale, cessione del quinto, delega di pagamento, prestito al consumo o assicurazioni non abbinata al finanziamento, il **Ciente** stesso nulla dovrà al **Mediatore Creditizio** sotto forma di provvigione.

ART. 6 - PROVVISORIO

Il **Ciente** dichiara di non essere, come in effetti non è, in stato di bisogno e che ha discrezionalmente ritenuto opportuno rivolgersi al **Mediatore Creditizio**. Il **Ciente**, pertanto, si obbliga a corrispondere al **Mediatore Creditizio**, a titolo di compenso ed a fronte di emissione di fattura, la provvigione stabilita tra le parti pari al ____ % (_____percento) dell'importo deliberato + IVA se operazione soggetta ai sensi dell'art. 10 punti 1 e 9 DPR 633/72 e successive modificazioni. Il diritto del **Mediatore Creditizio** al compenso sorge al momento della delibera del finanziamento da parte della Banca o Intermediario Finanziario, a nulla rilevando successivi rifiuti o rinunce del **Ciente** alla conclusione del finanziamento.

La provvigione, nella medesima percentuale, sarà dovuta anche nel caso in cui il **Ciente** accetti un finanziamento di importo eventualmente maggiore o minore di quello richiesto e/o a condizioni diverse da quelle sopra indicate. Il pagamento della provvigione avverrà entro 20 giorni dalla delibera tramite:

- assegno bancario NON TRAFERIBILE intestato a **Uni-One S.r.l.**;

- bonifico bancario alle seguenti coordinate: C/C intestato a **UNI-ONE s.r.l.** IBAN IT 28 1 02008 01013 000103380208

presso UNICREDIT BANCA via Farinelli,11/D – 10135 Torino

Uni-One S.r.l.

Sede legale C.so Re Umberto, 13 – 10121 Torino
Telefono +39.011.3725086 – Fax +39.011.3913755

Registro Imprese di Torino – C.F. e P.IVA 10426070016
R.E.A. di Torino n° TO-1132470 – Capitale Sociale € 120.000 i.v.

Mediatore creditizio - Iscrizione OAM: M311 - RUI Ivass: E000601668
info@gruppounione.it - uni-onesrl@legalmail.it - www.gruppounione.it

Sede di Torino: Via Plava, 5 - Tel. 011.3725086 - Fax. 011.3913755
Sede di Catania: Via Etna, 114 - Tremestieri Etneo - Tel. 095.8165614 - Fax. 095.2930988

ART. 7 - SPESE

Oltre al compenso della mediazione, come pattuito all'Art. 7, sono a carico del **Cliente** le spese del **Mediatore Creditizio** (a titolo indicativo e non esaustivo : postali, bolli, visure catastali, visure protesti, etc.) stimate forfettariamente in Euro _____,00 che sono autorizzate sin d'ora dal cliente e che dovranno essere da questi interamente liquidate indipendentemente dalla conclusione del contratto di finanziamento ex art. 1756 codice civile.

ART. 8 - PENALI

Il **Cliente**, salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 codice civile, si obbliga a corrispondere al **Mediatore Creditizio** a titolo di penale una somma pari al 50% del compenso di mediazione pattuito all'Art. 6 nelle seguenti ipotesi:

- recesso dal presente contratto oltre il termine di cui all' art. 9, comma 1;
- revoca dell'incarico (espressa o implicita) prima della sua scadenza naturale e/o rinuncia al finanziamento prima della delibera da parte dell'Ente finanziatore;
- dichiarazioni mendaci e/o informazioni, dati, notizie non rispondenti al vero e/o documentazione contraffatta, alterata e/o non autentica nonché omissioni e/o ritardi nella produzione di documenti necessari allo svolgimento dell'incarico;
- violazione di quanto previsto nel precedente articolo 4 relativo allo scopo di utilizzo.

Si specifica, che qualora il Cliente revocasse l'incarico di mediazione dopo la delibera, sarà tenuto al pagamento dell'intera provvigione. La penale dovrà essere versata entro 20 giorni dal manifestarsi una delle ipotesi sopra elencate con le modalità descritte nell'Art.6.

ART. 9 - RECESSO

Qualora il **Cliente** rivesta la qualità di "Consumatore" ha diritto di recedere dal presente incarico, senza penalità e senza specificarne il motivo, entro e non oltre 14 (quattordici) giorni dalla sottoscrizione dello stesso dandone comunicazione al **Mediatore Creditizio** a mezzo raccomandata A/R.

ART. 10 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie aventi ad oggetto il presente contratto, o altri a questo accessori, il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Torino salvo che il **Cliente** sia un "Consumatore" nel qual caso, infatti, il Foro competente sarà, ai sensi dell'art. 63 del Codice del Consumo, quello del luogo di residenza o di domicilio del **Cliente** medesimo, ovvero _____.

ART. 11 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il **Cliente** dichiara di aver ricevuto copia dell'informativa prevista dall'articolo 13 D. Lgs 196/2003 e di aver consentito al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche.

IL CLIENTE

IL MEDIATORE CREDITIZIO – UNI-ONE S.R.L.

Luogo e Data

IL COLLABORATORE DI UNI-ONE S.R.L.

Dichiaro di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le condizioni di cui ai seguenti articoli che sono stati oggetto di trattativa individuale: 1 (Premesse); 2 (Diritto di esclusiva); 3 (Termini di esecuzione del servizio); 4 (Obblighi del cliente); 5 (Obblighi del Mediatore Creditizio); 6 (Provvigione); 7 (Spese); 8 (Penali); 9 (Recesso); 10 (Foro competente) e 11 (Consenso al trattamento dei dati personali).

IL CLIENTE

IL MEDIATORE CREDITIZIO – UNI-ONE S.R.L.

Luogo e Data

IL COLLABORATORE DI UNI-ONE S.R.L.

Uni-One S.r.l.

Sede legale C.so Re Umberto, 13 – 10121 Torino
Telefono +39.011.3725086 – Fax +39.011.3913755

Registro Imprese di Torino – C.F. e P.IVA 10426070016
R.E.A. di Torino n° TO-1132470 – Capitale Sociale € 120.000 i.v.

Mediatore creditizio - Iscrizione OAM: M311 - RUI Ivass: E000601668
info@gruppounione.it - uni-onesrl@legalmail.it - www.gruppounione.it

Sede di Torino: Via Plava, 5 - Tel. 011.3725086 - Fax. 011.3913755
Sede di Catania: Via Etna, 114 - Tremestieri Etneo - Tel. 095.8165614 - Fax. 095.2930988